



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-443/19 6/10/2020	Vodafone España SAU contro Diputación Foral de Gipuzkoa	VII	rinvio pregiudiziale -	ES	Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia del Paese Basco, Spagna)	-		-	Servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Contributo per i diritti d'uso delle frequenze radio – Imposta sulla riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico - Imposta sui trasferimenti patrimoniali l'assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico
<b>Classificazione</b>									
- Attuazione legislativa del diritto europeo									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
«Se l'articolo 13 della direttiva [2002/20], in combinato eventualmente con altre disposizioni, complementari, del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il Regno di Spagna, e in particolare la provincia fiscalmente autonoma di Gipuzkoa, assoggetti, in conformità della pertinente normativa provinciale, il diritto d'uso di radiofrequenze da parte di un operatore di telecomunicazioni – già gravato dalla tassa [per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico] – anche a[ll'imposta sui trasferimenti patrimoniali], applicabile in via generale alle concessioni amministrative di beni demaniali».									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, la cui normativa prevede che il diritto d'uso delle frequenze radio sia assoggettato ad una tassa per riserva dello spettro radioelettrico pubblico, sottoponga inoltre l'assegnazione di concessioni amministrative in tale settore ad un'imposta sui trasferimenti patrimoniali, gravante in via generale sull'assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico in forza di una normativa che non è specificamente applicabile al settore delle comunicazioni elettroniche, qualora il fatto generatore di tale imposta sia collegato alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio, purché detta tassa e detta imposta, insieme considerate, soddisfino le condizioni enunciate al citato articolo, in particolare quella relativa al carattere proporzionato dell'importo percepito a fronte del diritto d'uso delle frequenze radio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.									
<b>Nota redazionale</b>									
Nella sentenza resa nel caso C-443/19, la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa europea in materia di autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazioni elettronica non impedisce la simultanea applicazione di una tassa sul diritto d'uso delle frequenze radio e di un'imposta sull'assegnazione di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio. Nel caso di specie la Vodafone España, operatore di telecomunicazioni spagnolo, aveva liquidato nell'anno 2011 la tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico e l'imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati a seguito dell'attribuzione di varie concessioni d'uso privato dello spettro radioelettrico pubblico per la banda di 2,6 GHz. Successivamente però, aveva chiesto il rimborso dell'imposta sui trasferimenti patrimoniali, in quanto contraria al diritto dell'Unione trattandosi di un'ipotesi di doppia imposizione contraria all'art. 13 della Dir. 2002/20. L'amministrazione finanziaria di Gipuzkoa ha escluso la possibilità di doppia imposizione giacché si tratterebbe di due distinti prelievi fiscali: da un lato, una tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico a scopo d'uso privato e dall'altro un'imposta sui trasferimenti patrimoniali gravante la concessione di un diritto d'uso privato. Secondo il giudice del rinvio, il regime dello spettro radioelettrico pubblico è simile a quello del Patrimonio delle amministrazioni pubbliche: l'operatore di telecomunicazioni aggiudicatario di frequenze, ottiene pertanto una concessione amministrativa di demanio pubblico. Tuttavia, essendo necessaria una interpretazione del diritto dell'Unione, ha interrotto il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia la possibilità di assoggettare ad una tassa e un'imposta il diritto d'uso di radiofrequenze. Investita della questione, la Corte ha in primo luogo ricordato che la Direttiva 2002/20 ha come obiettivo principale la creazione di un mercato interno delle reti e servizi di comunicazioni, disciplinando altresì gli oneri pecuniari che gli Stati membri possono imporre alle imprese del settore. È possibile pertanto che sia applichino diritti amministrativi e contributi per le concessioni di diritti d'uso delle frequenze radio. L'art. 13 inoltre non esclude un cumulo di contributi qualora questi siano diretti a migliorare l'impiego ottimale delle frequenze purché gli stessi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori. Al riguardo, è irrilevante che i contributi siano qualificati come tassa o come imposta o che gli stessi siano disciplinati da una normativa non applicabile in modo specifico al settore delle comunicazioni elettroniche, dovendosi far riferimento alle caratteristiche oggettive degli stessi. L'imposta sui trasferimenti patrimoniali rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 allorché il presupposto impositivo sia connesso alla concessione di diritti d'uso di frequenze radio: non è invece rilevante il fatto che possa essere applicata a tutti gli operatori economici a prescindere dal fatto che operino nel settore della comunicazione elettronica. Nel caso concreto, dall'analisi della disciplina nazionale emerge chiaramente che il pagamento dell'imposta costituisce la condizione per permettere il diritto d'uso delle frequenze dello spettro radioelettrico pubblico. Sarà poi compito del giudice nazionale, verificare che l'imposta e la tassa prevista per la riserva di frequenze, rispettino i requisiti previsti dall'art. 13.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									